DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, originarie dell'India e di Taiwan

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 7 aprile 1981, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, della voce ex 61.03 della tariffa doganale comune, categoria 8, originarie dell'India e di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2604/78 [3] ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari dell'India, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che, nel quadro di detto accordo, l'India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3059/78 [4] il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente e questo massimale comunitario sono stati ripartiti tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazioni può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Francia, dal 1° gennaio 1981, ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione, originari dei paesi terzi in causa, per un ammontare pari, rispettivamente, a circa il 21 % e il 37 % delle aliquote dirette nei confronti dell'India e di Taiwan ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 15 891 000 pezzi nel 1978 a 19 383 000 pezzi nel 1979 e a 20 585 000 pezzi nel 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 32,5 % nel 1978 al 39 % nel 1979 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione, originari dell'India e di Taiwan, sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Francia ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Francia è diminuita da 34 264 000 pezzi nel 1978 a 31 297 000 pezzi nel 1979 e che la quota del mercato interno è diminuita dal 62 % nel 1978 al 55 % nel 1979 ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[3] GU n. L 317 del 10. 11. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che domande di titolo di importazione per 8 280 pezzi originari di Taiwan si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari dell'India e di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate il 3 aprile 1981 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.03 (codici Nimexe : 61.03-11, 15, 19) categoria 8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1981 per i prodotti originari dell'India e fino al 31 dicembre 1981 per i prodotti originari di Taiwan.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente